3 comma 7 del regolamento di cui al D.P.R. 25.1.2000 n. 34.

Il pubblico incanto sarà tenuto col metodo delle offerte segrete con il criterio del massimo ribasso con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 109/94 e s.m.i.

Il bando integrale, contenente i requisiti di ammissione nonchè le modalità di effettuazione della gara potrà essere ritirato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, V.M. Vittoria n. 12 - 10123 Torino - (tel. 011-8612644/2611), dal lunedì al giovedì dalle h. 9,00 alle h. 18,00 e il venerdì dalle 9,00 alle 16,00 oppure potranno essere richiesti al Servizio Contratti mediante lettera o fax (011-8612163).

Non si effettua servizio trasmissione fax.

I bandi integrale sono disponibili sul sito Internet all'indirizzo: htt://www.provincia.torino.it/servizi/appalti.

Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Provincia di Torino - Via M. Vittoria n. 12, Torino - Servizio Gestione Viabilità (tel. 011-861 3041/3049).

Torino, 28 dicembre 2001

Il Dirigente del Servizio Contratti
Giovanni Monterosso

12

ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia del Verbano Cusio Ossola - 8° Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio V.I.A.

Richiesta di ampliamento con potenziamento dell'impianto idroelettrico di Crevola Toce denominato Crevola Toce III nel territorio del Comune di Crevoladossola (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura V.I.A. ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40

In data 18/12/01 il Sig. Alfredo Inesi rappresentante della Ditta Enel Produzione S.p.A. Sviluppo Impianti, con sede legale in Roma (RM) C.A.P. 00198, viale Regina Margherita n. 125, ha depositato presso l'Ufficio di deposito del Servizio V.I.A. della Provincia del V.C.O., Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria, n. 25 - 28924 Verbania - ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 40/98, copia degli elaborati relativi all'istanza di ampliamento con potenziamento dell'impianto idroelettrico di Crevola Toce denominato Crevola Toce III nel territorio del Comune di Crevoladossola (VB), allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A., presentata alla Provincia del V.C.O., al n. 27 del registro dei progetti depositati, ai sensi dell'art. 10, c. 1, della L.R. 40/98.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente alla Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della L. 241/90 il Responsabile del Servizio V.I.A. è la Dott.ssa Barbara Lomazzi Tel. 0323.4950208.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio V.I.A.
Barbara Lomazzi

Regione Piemonte - Direzione OO.PP. - Settore OO.PP. Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania

Lavori di realizzazione guado a corredo della pista di accesso a servizio della cava di gneiss sita in località San Rocco in Comune di Premia (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 23/10/2001 la Ditta Graniti San Rocco S.r.l. ha depositato presso l'Ufficio di deposito Progetti Regionale (Via Principe Amedeo, 17 - Torino) ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di cui sopra allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A., presentata al "Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico" (prot. di ricevimento n. 22434 in data 23/10/2001) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, presso l'Ufficio di Deposito (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimen-

to designato è l'Ing. G. Ercole, che si firma, Settore OO.PP. - Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania - Tel. 0324/226811, nonché il funzionario Geom. Remo Boggio dello stesso Ufficio, al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica.

Attraverso il provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Settore Vicario
G. Ercole

Regione Piemonte - Direzione OO.PP. - Settore OO.PP. Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania

Lavori di costruzione guado carrabile sul Fiume Toce in Comune di Premia (VB), in località San Rocco - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 20/11/2001 la Società Domograniti S.p.A. ha depositato presso l'Ufficio di deposito Progetti Regionale (Via Principe Amedeo, 17 - Torino) ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di cui sopra allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A., presentata al "Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico" (prot. di ricevimento n. 24405 in data 20/11/2001) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, presso l'Ufficio di Deposito (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'Ing. G. Ercole, che si firma, Settore OO.PP. - Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania - Tel. 0324/226811, nonché il funzionario Geom. Remo Boggio dello stesso Ufficio, al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica.

Attraverso il provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Settore Vicario
G. Ercole

Regione Piemonte - Direzione OO.PP. - Settore OO.PP. Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania

Lavori di realizzazione guado sul Fiume Toce in sostituzione del guado provvisorio esistente per l'accesso alla cava di serizzo Rivasco2, in località Rivasco in Comune di Premia (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 12/11/2001 la Ditta Rivasco Cave S.r.l. ha depositato presso l'Ufficio di deposito Progetti Regionale (Via Principe Amedeo, 17 - Torino) ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di cui sopra allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A., presentata al "Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico" (prot. di ricevimento n. 23715 in data 12/11/2001) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, presso l'Ufficio di Deposito (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'Ing. G. Ercole, che si firma, Settore OO.PP. - Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania - Tel. 0324/226811, nonché il funzionario Geom. Remo Boggio dello stesso Ufficio, al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica.

Attraverso il provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Settore Vicario
G. Ercole

Regione Piemonte - Direzione OO.PP. - Settore OO.PP. Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania

Lavori di realizzazione e rinforzo argine in sponda sinistra orografica del Torrente Anza a monte dello sbarramento Edison nel Comune di Piedimulera (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 22/11/2001 il Comune di Piedimulera (VB), ha depositato presso l'Ufficio di deposito Progetti Regionale (Via Principe Amedeo, 17 - Torino) ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di cui sopra allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A., presentata al "Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico" (prot. di ricevimento n. 20592 in data 28/9/2001) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, presso l'Ufficio di Deposito (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'Ing. G. Ercole, che si firma, Settore OO.PP. - Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania - Tel. 0324/226811, nonché il funzionario Dott. Geol. P. Semino dello stesso Ufficio, al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica.

Attraverso il provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Settore Vicario
G. Ercole

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Villa San Secondo (Asti)
Statuto comunale

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Autonomia
Art. 3 - Sede
Art. 4 - Territorio
Art. 5 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco
Art. 6 - Pari opportunità
Art. 7 - Assistenza, integrazioni sociali e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi
Art. 8 - Conferenza Stato-Città - Autonomie locali
Art. 9 - Tutela dei dati personali
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio, Giunta, Sindaco)
Capo I - Consiglio comunale
Art. 10 - Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze
Art. 11 - Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo
Art. 12 - Funzionamento - Decadenza dei consiglieri
Art. 13 - Sessioni del Consiglio
Art. 14 - Esercizio della potestà regolamentare
Art. 15 - Commissioni consiliari permanenti
Art. 16 - Costituzione di commissioni speciali
Art. 17 - Indirizzi per le nomine e le designazioni
Capo II - Giunta e Sindaco
Art. 18 - Il Sindaco.
Art. 19 - Attribuzioni di amministrazione
Art. 20 - Attribuzioni di vigilanza
Art. 21 - Attribuzioni di organizzazione
Art. 22 - Linee programmatiche
Art. 23 - Dimissioni del Sindaco
Art. 24 - Vice Sindaco
Art. 25 - Delegati del Sindaco
Art. 26 - Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione
Art. 27 - Nomina della Giunta
Art. 28 - La Giunta - Composizione e presidenza
Art. 29 - Competenze della Giunta
Art. 30 - Funzionamento della Giunta
Art. 31 - Cessazione dalla carica di assessore
Art. 32 - Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
DIFENSORE CIVICO
Capo I - Partecipazione dei cittadini
Riunioni - Assemblee - Consultazioni - Istanze e proposte
Art. 33 - Partecipazione dei cittadini
Art. 34 - Riunioni e assemblee
Art. 35 - Consultazioni
Art. 36 - Proposte, istanze e petizioni popolari
Art. 37 - Accesso agli atti
Art. 38 - Diritto di informazione
Capo II - Referendum
Art. 39 - Azione referendaria
Art. 40 - Disciplina del referendum
Art. 41 - Effetti del referendum
Capo III - Difensore civico
Art. 42 - Istituzione dell'ufficio
Art. 43 - Nomina - Funzioni - Disciplina
TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 44 - Albo Pretorio
Art. 45 - Svolgimento dell'attività amministrativa
TITOLO V - PATRIMONIO
FINANZA - CONTABILITA
Art. 46 - Demanio e patrimonio
Art. 47 - Ordinamento finanziario e contabile
Art. 48 - Attività finanziaria
Art. 49 - Amministrazione dei beni comunali
Art. 50 - Revisione economico-finanziaria
TITOLO VI
I SERVIZI
Art. 51 - Forma di gestione
Art. 52 - Gestione in economia
Art. 53 - Aziende speciali
Art. 54 - Istituzioni
Art. 55 - Società
Art. 56 - Concessione a terzi
TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE
E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI
PROGRAMMA
Art. 57 - Convenzioni
Art. 58 - Unioni di Comuni
Art. 59 - Accordi di programma
TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE
SEGRETARIO COMUNALE
Capo I
Organizzazione degli uffici e personale
Art. 60 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Art. 61 - Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 62 - Organizzazione del personale
Art. 63 - Stato giuridico e trattamento economico del personale
Art. 64 - Incarichi esterni
Capo II
Segretario comunale - Vice Segretario
Art. 65 - Segretario comunale - Direttore generale
Art. 66 - Vice Segretario comunale
Art. 67 - Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 68 - Avocazione
Art. 69 - Ufficio di staff
Art. 70 - Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 71 - Entrata in vigore
Art. 72 - Modifiche dello statuto

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione

1. Il Comune di Villa San Secondo è ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.

2. Persegue i propri fini istituzionali nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente statuto.

3. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria di entrata e di spesa nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, in armonia con la Costituzione e nel rispetto delle leggi che statuiscono i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia di Asti, della Regione Piemonte e dello Stato.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Sede

1. La sede del Comune è sita in piazza Madonna delle Grazie, n.1. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale e per esigenze particolari, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e delle commissioni in altra sede.

Art. 4
Territorio

1. Il territorio comunale si estende per circa sei chilometri quadrati, confinando con i territori dei

Comuni di Montechiaro d'Asti, Cossombrato, Corsione, Frinco e Castell'Alfero. Esso comprende i centri abitati di Villa San Secondo e della frazione San Carlo.

Art. 5
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune raffigurano la Giustizia, simbolo di antico potere podestarile, rappresentata da una matrona in ampia veste azzurra, su fondo rosso e verde, con corona a cinque punte, seduta su sedia curule, che con una mano regge una bilancia e con l'altra impugna uno scettro.

2. La fascia tricolore è il distintivo del Sindaco.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6
Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.

Art. 7
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, anche mediante gli accordi di programma di cui all'Art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordino e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Il Comune promuove iniziative dirette a conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune.

Art. 8
Conferenza Stato - Città - Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato - Città - Autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni.

Art. 9
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Giunta - Sindaco)

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10
Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, cui sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.

3. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e degli altri candidati alla carica di Sindaco.

4. Le competenze e le attribuzioni del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 11
Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Nella prima seduta il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, provvede alla convalida

dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 69 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta ai Capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni, il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'Art. 193, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12
Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri in carica, nel domicilio dichiarato rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

b) il giorno di consegna non viene computato;

c) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono messe a disposizione dei Capigruppo consiliari, da parte del responsabile del servizio, almeno quattro giorni prima della seduta;

d) prevedere il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute con la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:

e) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

f) riservare al Sindaco, con funzioni di Presidente del Consiglio, il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

g) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

h) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

i) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione e di mancata costituzione, si intendono costituiti tanti gruppi consiliari quante sono le liste rappresentate in Consiglio, e si considera Capogruppo consiliare di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato, il quale può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Il regolamento può stabilire che ai consiglieri comunali possa essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento dovranno essere stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi.

Art. 13
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'Art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio esercita la propria attività adottando regolamenti nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi generali indicati dalla legge e dal presente statuto.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 15
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 16
Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

7. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 17
Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

CAPO II
GIUNTA E SINDACO

Art. 18
Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore se nominato e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

4. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

6. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

Art. 19
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In particolare:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previstidall'Art. 8 del D.Lgs.n.267/2000;

d) esercita altresì le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizione di legge;

e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

f) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

g) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 20
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti

e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 21
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti, nei limiti della legge;

c) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 22
Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 23
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 24
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'Art. 59 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 25
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 26
Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 27
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 28
La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la convoca e presiede, e da numero quattro assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica

di consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico - amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il Sindaco, nonché i componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 29
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. In particolare la Giunta:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe, elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle afferenti nuove imposte, tributi, tasse e servizi;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;

j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'Art. 42, lett. l) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell'ente;

n) fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale, se nominato;

o) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

p) approva lo strumento finanziario, comunque denominato, di ripartizione e affidamento delle risorse di bilancio ai responsabili dei servizi e degli uffici per il raggiungimento degli obiettivi dei programmi gestionali dell'ente;

q) autorizza il Sindaco a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello.

Art. 30
Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 31
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 32
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 33
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità e favorisce la costituzione di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 34
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 35
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 36
Proposte, istanze e petizioni popolari

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere, istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le proposte, istanze e petizioni devono essere inoltrate al Sindaco ed essere sottoscritte almeno da un terzo degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

3. Il Sindaco, entro dieci giorni, le assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4. L'organo competente deve pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento e, se motivatamente impossibilitato ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prende atto del ricevimento della proposta, istanza o petizione, precisando lo stato ed il programma del procedimento.

5. Il contenuto della decisione, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 37
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato al responsabile del servizio o dell'ufficio, nei tempi stabiliti dal regolamento.

4. In caso di diniego del responsabile che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta al Sindaco, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta stessa. In caso di diniego

devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente regolamento.

Art. 38
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.

2. L'affissione viene curata dal segretario comunale che sia avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione all'Albo Pretorio.

CAPO II
REFERENDUM

Art. 39
Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;

d) sullo Statuto Comunale;

e) sul Regolamento del Consiglio Comunale;

f) sul Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi

g) sull'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. In tale proposito la Giunta Comunale rinvia ai primi tre firmatari del referendum il quesito giudicato di non immediata comprensione o equivoco, affinché venga validamente riproposto per l'attivazione dell'azione referendaria.

Art. 40
Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento e le modalità di raccolta delle firme;

d) le modalità organizzative, di svolgimento e di validità delle consultazioni;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) la proclamazione del risultato.

Art. 41
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole al quesito referendario, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

4. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa..

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

Art. 42
Istituzione dell'ufficio

1. E istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 43
Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 44
Albo pretorio

1. E istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 45
Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione

e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V
PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ

Art. 46
Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'Art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 47
Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità al D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 48
Attività finanziaria

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali e regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce. Sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n.212, mediante l'adeguamento dei relativi atti amministrativi. L'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 49
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone annualmente la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune ed è responsabile unitamente al Responsabile del Servizio finanziario dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono essere di regola dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa e determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, devono essere impiegati nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche o in titoli nominativi dello Stato.

Art. 50
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente Art. 47, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 51
Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Art. 52
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 53
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consi-

glio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può revocare il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nominare i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

6. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 54
Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'Art. 46 per le aziende speciali.

3. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

4. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 55
Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonchè per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 113 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni del D. P. R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 56
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 57
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 58
Unioni di Comuni

1. Il Comune promuove e privilegia l'associazionismo con i comuni limitrofi e riconosce l'utilità dell'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di competenza comunale, attraverso la costituzione di un nuovo Ente Locale definito ai sensi di legge Unione di Comuni.

2. L'Unione di Comuni può prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale proprio o distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti aderenti.

3. Gli organi, l'organizzazione e il funzionamento delle Unioni sono regolati dalla legge e dallo statuto dell'Unione.

Art. 59
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 60
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 61
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 62
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 63
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 64
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato

relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo

contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

3. Gli incarichi dirigenziali e di responsabilità dei servizi e degli uffici sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 se adottato, o nel piano di attribuzione delle risorse o altro piano degli obiettivi comunque denominato, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art. 65
Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'Art. 108 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'Art. 108 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico ai sensi dell'Art. 44 del CCNL del 16/05/2001.

5. E' data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni di cui all'Art. 107, commi 2 e 3, del citato D. Lgs. 18/08/2000, n.267.

Art. 66
Vice Segretario comunale

1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice segretario, apicale, avente funzioni vicarie.

Art. 67
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'Art. 19, comma 1, lettera e) del presente statuto

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 68
Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 69
Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'eserci-

zio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituto da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 70
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.

2. L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito in forma associata e coordinata con altri enti locali.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71
Entrata in vigore

1. Dopo la sua pubblicazione, il presente statuto deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

Art. 72
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

ALTRI ANNUNCI

A.T.En.A. S.p.A. - Vercelli

Nuove tariffe di vendita dell'acqua potabile relative all'anno 2001 che verranno applicate con decorrenza 1/7/2001

Tariffa 2001 (L./mc)

Usi domestici
I fascia (agevolata)
i primi 6 mc/mese 769
II fascia (base):
i successivi 6 mc/mese 886
III fascia (eccedenza):
i consumi eccedenti i 12 mc/mese 1.015
Usi diversi:
I fascia (base):
i primi 12 mc/mese 886
II fascia (eccedenza):
i consumi eccedenti i 12 mc/mese 1.015
Quote fisse: invariate nell'attuale misura, e applicate secondo delibera C.I.P.E. 52/2001.
Corrispettivo per fognatura: 205
Corrispettivo per depurazione: 542

L'Amministratore Delegato
Franco Borasio

1

Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. - Casale Monferrato (Alessandria)

Tariffa di consumo acqua potabile per l'utenza degli acquedotti gestiti dall'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. decorrenza 1/7/2001

Il Direttore Generale
dell'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A.

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.M.C. n. 29 del 19/12/2001 con la quale si è proceduto all'approvazione delle nuove tariffe per il consumo di acqua potabile con decorrenza 1/7/2001.

Vista la deliberazione C.I.P.E. n. 52 del 4/4/2001 concernente le direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti per l'anno 2001.

Vista la conformità delle elaborazioni di calcolo per la determinazione delle tariffe idriche alle direttive ed i criteri emanati con gli appositi provvedimenti di cui sopra.

Comunica

le nuove condizioni tariffarie a carico dell'utenza degli acquedotti dei Comuni di Casale Monferrato, Borgo S. Martino, Frassineto Po, Morano Po, Valenza, Balzola, Bozzole, Giarole, Ticineto, Valmacca, gestiti dall'A.M.C., relative al pubblico servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel limite massimo, imposte escluse, come segue:

Decorrenza 1/7/2001

Tariffa vendita acqua potabile

Uso domestico	Nuova tariffa	
da mc. 0 a mc. 70 annui	euro 0,250482	(L. 485)
da mc. 71 a mc. 150 annui	euro 0,619748	(L. 1.200)
da mc. 151 a mc. 200 annui	euro 0,942534	(L. 1.825)
oltre mc. 200 annui	euro 1,035496	(L. 2.005)
Usi diversi (*)	Nuova tariffa	
da mc. 0 a mc. 150 annui	euro 0,619748	(L. 1.200)
da mc. 151 a mc. 200 annui	euro 0,942534	(L. 1.825)
oltre mc. 200 annui	euro 1,035496	(L. 2.005)
(*) artigianale, commerciale, industriale, ecc.		
Uso agricolo	Nuova tariffa	
da mc. 8 - illimitato	euro 0,309874	(L. 600)
Subdistributori	Nuova tariffa	
da mc. 0 - illimitato - invariata -	euro 0,350674	(L. 679)

Nuova quote fisse per fasce di consumo annuale:

	Nuova tariffa	
da mc. 0 a mc. 100 annui	euro 2,788867	(5.400)
da mc. 101 a mc. 500 annui	euro 4,648112	(9.000)
da mc. 501 a mc. 1.500 annui	euro 12,394966	(24.000)
oltre mc. 1.500 annui	euro 24,789931	(48.000)

che vengono applicate ad ogni unità di utenza finale.

Viene eliminato il minimo impegnato di mc. 70.

Il presente comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, con applicabilità delle nuove tariffe a partire dalle bollette e fatture sui consumi in prevalenza non anteriori alla data del 1º luglio 2001.

Casale Monferrato, 21 dicembre 2001

Azienda Multiservizi Casalese S.p.A.
Il Direttore Generale
Maurizio Garaventa

2

Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. - Casale Monferrato (Alessandria)

Tariffa del servizio fognatura e depurazione per l'utenza dei Comuni gestiti dall'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. decorrenza 1/7/2001

Il Direttore Generale
dell'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A.

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.M.C. n. 29 del 19/12/2001 con la quale si è proceduto all'approvazione delle nuove tariffe per il servizio di fognatura e depurazione con decorrenza 1/7/2001.

Vista la deliberazione C.I.P.E. n. 52 del 4/4/2001 concernente le direttive per la determinazione, in via transitoria, del canone di fognatura e depurazione con decorrenza 1/7/2001.

Vista la conformità delle elaborazioni di calcolo per la determinazione delle tariffe alle direttive ed i criteri emanati con gli appositi provvedimenti di cui sopra.

Comunica

le nuove tariffe per il servizio di fognatura e depurazione da applicarsi al 100% dell'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata (art. 14 Legge 36/94), con decorrenza 1/7/2001, agli utenti civili dei Comuni di:

Balzola, Borgo S. Martino, Bozzole, Frassineto Po, Giarole, Morano sul Po, Ticineto, Valmacca e Casale Monferrato risultano essere le seguenti:

Tariffa fognatura	Tariffa depurazione
euro/mc. 0,092084 (L/mc. 178,30)	euro/mcx. 0,272586 (L/mc. 527,80)

Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue per usi produttivi con decorrenza 1/7/2001 si applicheranno le seguenti tariffe:

Coefficiente f2	euro/mc.	0,092084	(L/mc. 178,30)
Coefficiente dv	euro/mc.	0,041410	(L/mc. 80,18)
Coefficiente db	euro/mc.	0,055214	(L/mc. 106,91)
Coefficiente df	euro/mc.	0,041410	(L/mc. 80,18)

Il presente comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, con applicabilità della nuova tariffa a partire dalle bollette e fatture sui consumi in prevalenza non anteriori alla data del 1/7/2001.

Casale Monferrato, 21 dicembre 2001

Azienda Multiservizi Casalese S.p.A.
Il Direttore Generale
Maurizio Garaventa

3

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di San Damiano Macra e nella sede dell'A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 4/7/2001 dal Comune di San Damiano Macra.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 12 dicembre 2001

Il Presidente
Carlo Maroglio

4

Comune di Cerrione (Biella)

Esito asta pubblica per alienazione di terreno di proprietà comunale. Asta pubblica del 5/12/2001 per alienazione terreno in Cerrione foglio n. 12 mappale n. 450

Aggiudicatario: Ditta Trans-Nis S.c.r.l. di Biella
Prezzo: L. 65.000.000 euro 33.569.70
Cerrione, 5 dicembre 2001

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Primorina Tonin

5

Comune di Foglizzo - Torino

Deliberazione del Giunta Comunale n. 156, del 10.12.2001, avente per oggetto: "Approvazione del piano di recupero di iniziativa privata presentato dalla Signora Pane Emanuela"

(omissis)

La Giunta Comunale

delibera

(omissis)

Di approvare, per quanto esposto nella premessa narrativa, il Piano di Recupero presentato dalla Signora Pane Emanuela concernente la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in Via T. Tua n. 2, distinto a Catasto Terreni al Foglio 6, particelle n. 284 - 657, ricadente in zona CS denominata "Centro Storico" del vigente P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 8 - 2458, del 19.3.2001, che si compone dei seguenti elaborati:

a) Schema di convenzione

b) Relazione tecnica

c) Documentazione fotografica

d) Elaborato grafico progettuale

e) Titolo di proprietà

f) Titolo di proprietà

Foglizzo, 10 dicembre 2001

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Carlo Schizzerotto

6

Comune di Levone (Torino)

Avviso ad opponendum (art. 189 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554)

Il Responsabile del Servizio

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554) sui lavori pubblici

avverte

che avendo l'appaltatore dei lavori di costruzione fognatura comunale in via Rivara, impresa A.S.A. Azienda servizio Ambiente di Via Cigliata n. 1 10080 Borgiallo, ultimato gli stessi in base al contratto d'appalto, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatesi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Levone, 16 novembre 2001

Il Responsabile del Servizio
Gianpaolo Gallo

7

Comune di Moncalieri (Torino)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 115 del 19 dicembre 2001. Oggetto: Approvazione del Piano Particolareggiato della zona "Vadò" - Distretto Industriale DI 8 ex DI 10 - Ambito individuato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/99. Progetto preliminare adottato con delibera del Consiglio comunale n. 71 del 13 luglio 2001

(omissis)

propone

al Consiglio Comunale

di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la osservazioni presentate, dando atto, che il Piano Particolareggiato oggetto della presente deliberazione è già stato modificato in relazione alle osservazioni accolte;

di approvare il Piano Particolareggiato della zona "Vadò" previsto dalla variante al P.R.G.C. approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 41-11201 del 2 agosto 1996 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37 dell'11 settembre 1996, come variato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 7 maggio 1999, il cui Progetto Preliminare è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 13 luglio 20001, e modificato sulla base delle osservazioni accolte al punto precedente, allegato per farne parte integrale e sostanziale della presente deliberazione e composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

di dare atto che l'entrata in vigore del presente Piano Particolareggiato è subordinata alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e che la validità è stabilita in dieci anni dalla data di pubblicazione;

di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 287.

(omissis)

Presenti 25 Consiglieri, votanti 23

(omissis)

Il Consiglio Comunale con 17 voti favorevoli e 3 contrari.

8

Comune di Ovada (Alessandria)

Avviso deposito piano insediamenti produttivi (Adottato con deliberazione del C.C. n. 82 del 21.12.2001)

Il Segretario Generale

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 82 del 21.12.2001, con la quale veniva adottato il Piano degli insediamenti produttivi;

Vista la L.R. n. 56/77 e s.m.i.

rende noto

Che copia della deliberazione consiliare, unitamente agli elaborati tecnici del piano, sono depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 3 gennaio al 1 febbraio 2002, presso la Segreteria Comunale.

Chiunque potrà prenderne visione nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 12.00

sabato - domenica e festivi: dalle ore 10.00 alle ore 11.00

Eventuali osservazioni e proposte nel pubblico interesse, redatto in quattro copie di cui una in carta da bollo da L. 20.000 (Euro 10,33) potranno essere presentate nei 30 (trenta) giorni successivi (dal 2 febbraio al 3 marzo 2002) presso l'ufficio Protocollo del Comune nelle ore d'ufficio.

Ovada, 3 gennaio 2002

Il Segretario Generale
Domenica M. Giannace

9

Comune di Quassolo (Torino)

C.C. n. 19/01. Approvazione Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il nuovo Regolamento Edilizio nel Testo che viene allegato alla presente per divenire parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 70 articoli, n. 15 modelli allegati, nonché dell'appendice all'art. 31, dando atto che il Regolamento stesso risulta conforme al modello - tipo predisposto dalla Regione Piemonte.

10

Comune di Salza di Pinerolo (Torino)

Avviso ai creditori (articolo 189 del Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di LL.PP)

Il Sindaco

avvisa

Chiunque vanti crediti verso la Ditta Godino Ermanno di Bricherasio per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione del movimento franoso in località Gardiola dal 13/11/2000 al 27/4/2001, è invitato a presentare entro 30 giorni dalla data del presente avviso la regione del proprio credito e la relativa documentazione.

Salza di Pinerolo, 18 dicembre 2001

Il Sindaco
Bruno Enrico Breuza

11

Comune di San Maurizio Canavese (Torino)

Avviso di deposito e pubblicazione della delibera di adozione variante parziale al P.R.G.C. e successive modificazioni

Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata dell'area tecnica

Vista la deliberazione consiliare n. 56 del 18.12.2001 avente ad oggetto: "P.R.G.C. e successive modificazioni. Variante parziale ai sensi del 7° co. dell'art. 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56. Adozione progetto preliminare";

Vista la circolare del P.G.R. 18.7.1989 n. 16/URE;

rende noto

che è stato adottato, ai sensi del 7° co. dell'art. 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., il progetto preliminare di variante parziale al P.R.G.C., come modificato dalla prima variante strutturale;

che la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 18.12.2001, unitamente al succitato progetto preliminare, è depositata presso la Segreteria Comunale e all'Albo Pretorio per la durata di trenta giorni consecutivi e, precisamente, dall'11.1.2002 al 10.2.2002, affinchè chiunque possa prenderne visione con il seguente orario:

giorni feriali: dalle ore 9,00 alle ore 12,00

giorni festivi: dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

che chiunque, dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione e quindi dal 27.1.2002 al 10.2.2002, può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse in triplice copia di cui una in carta legale.

Il presente avviso viene pubblicizzato ai sensi del citato 7° co. dell'art. 17, della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.

San Maurizio Canavese, 27 dicembre 2001

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
ed Edilizia Privata dell'Area Tecnica
Mauro Fiorio

12

Comune di Somano (Cuneo)

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale del 27.11.2001 n. 26. Strada interpoderale denominata Carriera tratto da Località Carriera e località Frè-Giacolotti. Classificazione

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di classificare la strada iterpoderale denominata "Carriera" di ml. 475 nel tratto che collega la località Carriera alla località Frè - Giacolotti;

2) di dare atto che a sensi art. 3, comma 2, della legge regionale 21/11/1996, n. 86, nei trenta giorni successivi all'ultimo di pubblicazione, chiunque può presentare motivata opposizione al Consiglio Comunale;

3) di trasmettere copia della presente alla Regione Piemonte, a sensi art. 3, comma 3, della L.R. 86/96, per la pubblicazione della presente sul B.U.R.

13

Comune di Valperga (Torino)

Variante al piano delle aree per insediamenti produttivi con contestuale variante al P.R.G.C. - Adozione definitiva

Il Responsabile dell'area tecnica

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 21.12.2001 "Variante al Piano delle aree per insediamenti produttivi con contestuale variante al P.R.G.C. - controdeduzioni alle osservazioni ed adozione definitiva";

Visti gli artt. 40 e 42 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 20 della L.R. 14.12.1998, n. 40

rende noto

che la predetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21.12.2001, con i relativi allegati, è depositata presso gli uffici comunali per la durata di 30 giorni consecutivi e precisamente dal 3.1.2002 a tutto il 1.2.2002, affinchè chiunque possa prenderne visione, con il seguente orario:

- giorni feriali dalle ore 11,00 alle ore 12,00
- giorni festivi dalle ore 11,00 alle ore 12,00

Chiunque intenda formulare delle osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale delle scelte effettuate, potrà farlo per iscritto alla Regione Piemonte - Assessorato all'Urbanistica, Direzione Pianificazione Gestione Urbanistica - C.so Bolzano n. 44 - Torino e per conoscenza al Comune di Valperga - Via Matteotti n. 19 - Valperga.

Valperga, 3 gennaio 2002

Il Responsabile Area Tecnica
Giancarlo Sandretto

14

Comune di Varallo Pombia (Novara)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 23/11/2001 - Piano di recupero di iniziativa Privata Ricci - Bellini - Approvazione definitiva

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di approvare il Piano di Recupero di iniziativa privata relativo ad immobili siti in via Selvigia, distinti in mappa al foglio 21, mappali 134 - 135 - 136 - 137, come da domanda inoltrata dai Sigg.ri Ricci Giovanni e Bellini, così come da elaborati tecnici a firma dell'arch. Bozzini Lucia costituiti da:

- documentazione fotografica
- tavola 1 planimetria
- tavola 2 stato di fatto A e B scala 1:100
- stato di progetto A e C scala 1.-100
- schema di convenzione
- relazione descrittiva
- calcoli planovolumetrici

di approvare l'allegato schema di Convenzione;

di dare atto che l'intervento è compatibile con le normative del vigente P.R.G.I.

15

Consorzio Acea di Pinerolo - Pinerolo (Torino)

Tariffa di consumo acqua potabile per l'utenza degli acquedotti gestiti dal Consorzio ACEA, a decorrere dal 01 luglio 2001

Il Direttore del Consorzio Acea:

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ACEA di Pinerolo n. 280 del 4 dicembre 2001, con la quale si procedeva alla approvazione delle nuove tariffe per il consumo di acqua potabile, fognatura e depurazione con decorrenza 1 luglio 2001.

Vista la deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 13 del 21 dicembre 2001, con la quale veniva approvata la proposta del Consiglio di Amministrazione.

In applicazione della deliberazione CIPE del 4 Aprile 2001 concernente le direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001.

Vista la conformità delle elaborazioni di calcolo per la determinazione delle tariffe idriche alle direttive ed i criteri emanati con gli appositi provvedimenti di cui sopra.

Comunica

le nuove condizioni tariffarie a carico dell'utenza degli acquedotti dei comuni gestiti dal Consorzio Acea di Pinerolo, relative al pubblico servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel limite massimo, imposte escluse, come segue:

- Tariffa vendita Acqua potabile:

uso domestico
da mc. 0 a mc. 90 L./mc. 615 E/mc. 0,317621
da mc. 91 a mc. 135 L./mc. 993 E/mc. 0,512842
da mc. 136 a mc. 180 L./mc. 1.397 E/mc. 0,721490
oltre mc. 180 L./mc. 1.957 E/mc. 1,010706
uso agricolo
da mc. 0 a mc. 120 L./mc. 615 E/mc. 0,317621
da mc. 121 a mc. 180 L./mc. 993 E/mc. 0,512842
oltre mc. 180 L./mc. 1.397 E/mc. 0,721490
allevamento L./mc. 497 E/mc. 0,256679
vincolo del 50% della tariffa base. uso allevamento
consumo effettivo L./mc. 497 E/mc. 0,256679
vincolo del 50% della tariffa base.
uso artigianale
da mc. 0 a mc. 120 L./mc. 993 E/mc. 0,512842
oltre mc. 120 L./mc. 1.957 E/mc. 1,010706

uso commerciale
da mc. 0 a mc. 120 L./mc. 993 E/mc. 0,512842
altre mc. 120 L./mc. 2.096 E/mc. 1,082494
uso industriale ed altri utilizzi
da mc. 0 a mc. 120 L./mc. 993 E/mc. 0,512842
oltre mc. 120 L./mc. 2.236 E/mc. 1,154798
contratti comuni consorziati
consumo effettivo L./mc. 993 E/mc. 0,512842
uso grandi utilizzatori
consumo effettivo L./mc. 993 E/mc. 0,512842

- Tariffa servizio fognatura:

Utenze civili L. 182 - E 0,093995 per mc. di acqua scaricata.

- Tariffa servizio depurazione:

Utenze civili L. 524 - E 0,270623 per mc. di acqua scaricata.

Il presente comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, con applicabilità delle nuove tariffe a partire dalle bollette e fatture sui consumi dal 01 luglio 2001 limitatamente attribuibili al periodo successivo a tale data.

Pinerolo, 24 dicembre 2001

Il Direttore Generale
Francesco Carcioffo

16

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi dell'art. 4 legge regionale 29.11.1996 n. 88 "Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica" - Derivazione n. 5218 dal rio Rore in comune di Sampeyre - Richiedente: Consorzio irriguo Rore-Cantarane - Istanza 3.12.1999

Con Determinazione dirigenziale 12.9.2001 n. 97 è stata assentita la concessione in sanatoria di derivare dal rio Rore, in comune di Sampeyre per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 3.12.1999, moduli massimi 0,2 e medi 0,1 per irrigare ettari 32 circa di terreno agrario in frazione Rore del comune di Sampeyre.

Estratto del Disciplinare 11.9.2001, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi:

Art. 11 - Garanzie da osservarsi

A carico del Consorzio concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del corso d'acqua in dipendenza della concessa derivazione, che si intende rilasciata senza pregiudizio delle eventuali concessioni anteriori ed in genere dei diritti dei terzi.

Registrato a Cuneo il 14.9.2001 al n. 4914 Serie 3ª. Esatte lire 260.000.

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

17

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi dell'art. 4 legge regionale 29.11.1996 n. 88 "Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica" - Rinnovo concessione di derivazione d'acqua n. 3488 - Istanza - 2.2.2001 - Richiedente: Settore Agricoltura, Attività Economiche, Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo

Con Determinazione dirigenziale 6.12.2001 n. 142, è stato assentito il rinnovo della concessione di derivare, per anni trenta successivi e continui, dal torrente Gesso e dalla sorgente Mutea in comune di Valdieri, rispettivamente, moduli 0,41 e 0,09 per complessivi moduli 0,5 (l/s 50) ad uso ittiogenico.

Estratto del Disciplinare 6.11.2001, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi:

Art. 12 - Garanzie da osservarsi

A carico del Settore concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del corso d'acqua in dipendenza del concesso rinnovo di derivazione.

In ogni caso il Settore concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi molestia giudiziale o protesta di danni da parte di terzi, che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Registrato a Cuneo l'11.12.2001 al n. 6616 Serie 3ª. Esatte lire 260.000.

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

18

Provincia di Torino

Servizio Valutazione Impatto Ambientale Pianificazione e Gestione Attività Estrattive - Estratto di deliberazioni di Giunta Provinciale

Si pubblicano a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98, per estratto, le deliberazioni di giunta provinciale relative ai seguenti progetti:

A) "Progetto di coltivazione di cava di inerti sottofalda in località Cascina Bertini nel Comune di Sant'Ambrogio (TO)". Ditta C.I.O. S.p.A. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale: Giudizio Negativo.

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1533-263843-2001.

B) "Progetto di centrale idroelettrica in Valle Thuras", Cumune di Cesana (TO). Società Eurocom S.r.l. - Racconigi (CN). Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale: Giudizio Negativo.

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1534-263846-2001.

N.B.: I testi integrali e gli allegati alle presenti deliberazioni sono depositati presso l'ufficio Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino Via Valeggio 5.

A) Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1533-263843-2001.

(omissis)

Quanto sopra premesso e considerato;

con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

delibera

1. Di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di coltivazione di una cava di inerti sotto falda in località Cascina Bertini nel comune di Sant'Ambrogio (TO), presentato ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c), della Legge Regionale n. 40 del 14.12.1998 dalla Società C.I.O. S.p.A. con sede legale in Via Camillo Olivetti n. 8, Ivrea (TO), sulla base delle motivazioni riportate in premessa, che si intende interamente richiamata, e che nel seguito si sintetizzano:

[] elevata capacità d'uso dei suoli e assenza di motivazioni per una variazione della destinazione d'uso;

[] apertura di una nuova cava sotto falda, con un significativo incremento della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero;

[] il recupero previsto ad allevamento ittico comporta un'elevata probabilità di eutrofizzazione delle acque con preclusione della fruibilità del sito per pesca sportiva e di inquinamento della falda;

[] non è prevista una diretta valorizzazione del materiale estratto;

[] parere negativo rilasciato dalla Provincia di Torino nel 1996 (con nota n. 80632/96), su un progetto di incubatoio ittico di valle analogo, presentato dallo stesso proponente;

[] carenze della documentazione progettuale in merito ad aspetti di particolare importanza; tali carenze fanno emergere perplessità di fondo sul progetto e si ritiene non siano, nella situazione attuale, semplicemente integrabili nello studio di impatto ambientale e nel progetto proposto.

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

B) Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1534-263846-2001.

(omissis)

Quanto sopra premesso e considerato;

con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

delibera

1) di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente al "Progetto di centrale idroelettrica in Valle Thuras", Cumune di Cesana (TO), presentato dalla Società Eurocom S.r.l. con sede in p.zza carlo Alberto n. 14 _ Racconigi (CN), ai sensi dell'art. 12 comma 2, lettera c), della L. R. 40/98 sulla base delle motivazioni riportate in premessa, che si intende interamente richiamata e che nel seguito si sintetizzano:

[] elevato pregio ambientale ed integrità dell'area;

[] estrema delicatezza e fragilità degli ambienti coinvolti nei confronti di interventi di trasformazione del territorio;

[] non riconoscibilità di un reale contributo del progetto allo sviluppo socio-economico delle aree coinvolte;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

19

Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche

Decreto del Dirigente di Servizio n. 100-103433 del 11/6/1999 - T.U. 1775/1933 - Istanza della ditta Idrolux s.n.c. ora Cascate e Caterate S.r.l. per concessione di derivazione di acqua per uso idroelettrico dal torrente Pellice per mezzo del "Canale dei Molini" in Comune di Villar Pellice - Assenso

(omissis)

decreta

1) Salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua è assentita alla Ditta Cascate e Cateratte S.r.l. la concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Pellice per mezzo del "Canale dei Molini" nel territorio del Comune di Villar Pellice in misura di mod. medi 6,50 per produrre sul salto di metri 16,0 la potenza nominale media di kW 101,96.

2) E' approvato il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto datato 23/11/1998, costituente parte integrante della presente deliberazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale.

3) La concessione è assentita per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data della presente delibera, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti.

(omissis)

20

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Espropriazioni n. 174 - 278466/2001 del 19.12.2001. Prat. 82/2001. Legge 22.10.1971 n, 835 art. 20 - 3.1.1978 n. 1 art. 3. Occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla ricostruzione ponte sul Casternone in Comune di Val della Torre

(omissis)

determina

Art. 1

In favore della Provincia di Torino è autorizzata l'occupazione d'urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 8.8.2000 data del provvedimento con cui viene perfezionata la pubblica utilità, degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa e descritti nell'allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

Il Geom. Ottavio Castelletti (omissis) dipendente della Provincia di Torino - Settore Espropriazioni -

con la qualifica di Geometra - per la redazione degli stati di consistenza e per l'immissione nel possesso così come previsto dall'art. 3 della legge 1 del 3.1.1978 per le aree in premessa indicate.

Art. 3

La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 4

La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità d'occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 5

La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 6

Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione e del Comune di Val della Torre.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 19 dicembre 2001

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti

21

Servizi Pubblici Trecatesi S.P.T. S.p.A - Trecate (Novara)

Tariffe

La Servizi Pubblici Trecatesi S.P.T. S.p.A. con sede Legale in Via Parini 5 - 28069 Trecate - Capitale Sociale Euro 449.318 - Registro Imprese Novara 20081/1999 - R.E.A. 194343, concessionaria dei servizi acquedotto e fognatura a Trecate comunica che, in applicazione della deliberazione CIPE 52/2001 del 4/4/2001, ha determinato con decorrenza 1/7/2001 la seguente struttura tariffaria:

Tariffe acquedotto:

Usi domestici e diversi	fasce annuali (mensili diviso 12)	L/mc	Euro/mc
1 fascia	da 0 a 150 mc	290	0,149773
2 fascia	da 151 a 200 mc	372	0,192122
3 fascia	da 201 a 300 mc	449	0,231889
4 fascia	oltre 300 mc	526	0,271656

Minimo impegnato 150 mc/anno (12,5 mc/mese)

Uso allevamento	fasce annuali (mensili diviso 12)	L/mc	Euro/mc
Fascia unica	qualunque	187	0,096577

Minimo impegnato 150 mc/anno (12,5 mc/mese)

Quota fissa	fasce annuali (mensili diviso 12)	L/anno	Euro/mc
1 fascia	da 0 a 1.200 mc	6.540	3,377628
2 fascia	Da 1.201 a 6.000 mc	10.920	5,639709
3 fascia	Da 6.001 a 18.000 mc	29.040	14,997908
4 fascia	Oltre 18.000 mc	58.080	29,995817

Tariffa fognatura: 178,30 L/mc, pari a 0,092084 Euro/mc

22

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE ALL'ANNO 2000 (Lire 50.000, Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011/432-4363 ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE

Mittente _____li, / /

_____

_____

_____

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

	Tipologia abbonamento e costo abbonamento	**Codice**	Numero Abbonamenti richiesti (*)
[ ]	12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari e Supplementi L. 200.000 € 103,29	A1	
[ ]	6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari e Supplementi L. 100.000 € 51,64	S1	
[ ]	12 Mesi Concorsi Appalti Annunci L. 90.000 € 46,48	A3	
[ ]	6 Mesi Concorsi Appalti Annunci L. 45.000 € 23,24	S3	
[ ]	Internet (**) L. 15.000 € 7,75 (Mensili)	IT	

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento	I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello,165 - 10122 Torino.
	(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari (**) è necessario confermare la richiesta/e anche al sito *www.regione.piemonte.it* alla pagina *servizi al cittadino , bollettino ufficiale, registrazione degli accessi.*

Nota : Per esigenze amministrative è indispensabile che la richiesta sia debitamente firmata e che le persone giuridiche (enti, società, imprese, consorzi, associazioni..) appongano alla richiesta di abbonamento il numero di protocollo.

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione
Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: http://www.regione.piemonte.it
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Direttore responsabile* Roberto Salvio
Dirigente Valeria Repaci *Redazione* Carmen Cimicchi, Roberto Falco
Abbonamenti Daniela Romano Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
Coordinamento informatico Rosario Copia *Coordinamento Immagine* Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

Autorizzazione del tribunale di Torino n. 2100 del 9/7/1970
Fotocomposizione e stampa Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - La Spezia - Genova *L. 3.000* *€ 1,55*
Progetto Grafico Studio Franco Turcati Adv - Torino